



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 12/2014-C del 20.10.2014

Dal 3 novembre scatta l'obbligo di annotazione degli utilizzatori abituali sulla carta di circolazione dei veicoli aziendali

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT), con la circolare n. 15513 ha fornito una serie di chiarimenti in merito al comodato di veicoli. Si tratta della disposizione contenuta nel codice della strada che **dispone che l'utilizzatore abituale richieda alla Motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di variazione dell'intestatario o di variazione dell'utilizzatore abituale stesso. Per "utilizzatori abituali" si intendono coloro che utilizzano il veicolo per più di trenta giorni.** La comunicazione avviene utilizzando gli appositi modelli allegati alla citata circolare. È possibile che gli obblighi in esame siano adempiuti dall'intestatario del veicolo previa delega scritta da parte dell'utilizzatore abituale.

Situazioni ricorrenti

Tra le situazioni più ricorrenti vi è la fattispecie di **utilizzo abituale del veicolo intestato ad un soggetto defunto** da parte dell'erede nelle more della successione. In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un *"tagliando di aggiornamento"* nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura *"Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s."*

Un'ulteriore situazione ricorrente riguarda i **veicoli aziendali concessi in comodato gratuito ai dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni**. Anche se il riferimento ai "dipendenti" potrebbe far pensare che l'adempimento in esame non interessi i soci, gli amministratori e i collaboratori, si ritiene che in virtù della ratio della norma (identificazione del conducente), l'obbligo riguardi anche tali soggetti. Si ricorda che **è necessario stipulare un accordo tra il proprietario e l'utilizzatore abituale** al fine di regolamentare l'utilizzo del veicolo, **una copia di detto accordo deve essere conservata all'interno del veicolo** al fine di evitare sanzioni e blocchi dei mezzi.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l'attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t. Sono altresì esclusi i veicoli concessi in comodato ai familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Termini e sanzioni

La predetta disposizione è in vigore già dal 2012, ma è rimasta sospesa a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche. Si ricorda che con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada.

Con la recente Circolare, il Ministero specifica che **gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014**. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli e l'eventuale omissione non è sanzionabile. **Per "atto" si intende il momento in cui la concessione del veicolo ha inizio.**

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa di € 705 e con il ritiro della carta di circolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners
